



**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 276 DEL 13/06/2023**

Proposta n. 313 del 09/06/2023

**STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI**

Avv. Paola Trudu

**OGGETTO: Corte d'Appello – Azienda Agricola dei Dottori Sanna Luca Maria E Marco S.S.c/Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ex ATS SARDEGNA – Ricorso in riassunzione ex art. 301 e segg. C.p.c. iscritto al n. 264/2020 di R.G. – Conferimento incarico Avv. Matilde Mura**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'estensore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile del procedimento		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI [ ]

NO [ ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]

NO [X]

## IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.*;

**VISTA** la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle soppresses USL e delle soppresses ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, *“per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares”*;

**PRESO ATTO** dell'organizzazione aziendale provvisoria dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**PREMESSO CHE**, con distinti atti di citazione notificati il 04 giugno 2004 (R.G. 5354/04) ed il 1° aprile 2005 (R.G. 3094/05, riunito dal Tribunale al primo per ragioni di connessione) il dr. Luca Maria Sanna, nella sua qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola dei dottori Sanna Luca Maria e Marco S.S., conveniva in giudizio nanti il Tribunale di Cagliari la ex ASL n. 6 di Sanluri e la Regione Autonoma della Sardegna per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dalla mandria bovina di cui era proprietario in occasione e per effetto della vaccinazione obbligatoria per la eradicazione dell'epidemia di *“blue tongue”* attuata in Sardegna in forza del Decreto dell'Assessore alla Sanità della R.A.S. n. 50 del 26.11.2001;

**DATO ATTO CHE** si costituivano in giudizio in convenuti che contestavano la fondatezza della domanda avversaria, negando in particolare la sussistenza del dedotto nesso di causa, e ne chiedevano il rigetto;

**ATTESO CHE**, istruita la causa con produzioni documentali e richiesta di prova orale nonché di CTU, il Tribunale di Cagliari, con ordinanza resa il 24 settembre 2010, rigettava le istanze istruttorie proposte e, invitate le parti a precisare le conclusioni, discussa oralmente la causa, decideva, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la sentenza n. 2923/2010 resa a verbale dell'udienza del 22 ottobre 2010, pubblicata in pari data, con la quale respingeva la domanda di parte attrice e la condannava al ristoro delle spese di lite in favore delle convenute;

**CONSIDERATO CHE**, con atto d'appello ritualmente notificato in data 07 dicembre 2011 (R.G. 703/2011), il dr. Sanna gravava la decisione resa dal Tribunale, chiedendo alla Corte adita, previa ammissione e assunzione delle prove dedotte, in riforma dell'impugnata sentenza, che volesse accogliere le domande già proposte nel primo grado, insistendo per la condanna degli enti convenuti al risarcimento del danno patrimoniale diretto ed indiretto patito per effetto della vaccinazione, oltre alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio;

**DATO ATTO CHE** la Corte d'Appello, con la sentenza n. 181/2017 resa il 24 febbraio 2017 e pubblicata il successivo 07 marzo 2017, accoglieva l'appello e condannava gli enti appellati al risarcimento del danno patito, con ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese di lite;

**CHE** la R.A.S. e l'ATS Sardegna, quest'ultima intervenuta quale azienda incorporante la ASL n. 6 di Sanluri per effetto della L.R. Sardegna n. 17/2016, proponevano distinti ricorsi per cassazione avverso la indicata sentenza resa dalla Corte d'Appello di Cagliari;

**CONSIDERATO CHE**, riuniti frattanto i procedimenti proposti avverso la medesima decisione, l'adito giudice di legittimità decideva il giudizio con sentenza n. 14913/2019 pronunciata del 31 maggio 2019 (sul ricorso iscritto a R.G. con il n. 14270/2017) della quale si trascrive il dispositivo: *“accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, nei termini di cui in motivazione; rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”*;

**DATO ATTO CHE**, con atto di citazione notificato il 20 luglio 2020 (R.G. 264/2020), l'azienda agricola appellante riassumeva il giudizio nanti la Corte d'Appello di Cagliari, in conseguenza del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la decisione n. 14913/2019 del 12 aprile 2019, nei confronti delle parti suindicate;

**CHE** si costituiva in giudizio la R.A.S. e l'ATS Sardegna, con il ministero dell'avv. Giovanni Contu, con memoria depositata il 1° dicembre 2020;

**CHE** con distinto atto depositato in data 21 aprile 2023 il procuratore della RAS dichiarava l'intervenuto decesso del procuratore costituito dell'ATS Sardegna avv. Giovanni Contu;

**VISTO** il ricorso in riassunzione ex art. 301 E segg. C.P.C. promosso dall'Azienda Agricola dei dottori Sanna Luca Maria e Marco S.S., assunto agli atti con protocollo n. PG/2023/40771 del 6 giugno 2023, affinché la Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia rimettere la causa in istruttoria e fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio distinto al n. 264/2020 di R.G;

**CONSIDERATO CHE** l'Azienda ha ritenuto opportuno nominare un legale esterno in quanto la causa non può essere assunta dagli avvocati interni per eccessivo carico di lavoro;

**ATTESO CHE** con deliberazione del Commissario Straordinario n. 306 del 28 aprile 2021, successivamente rettificata con la deliberazione n. 350 del 7 maggio 2021, sono stati costituiti 4 (quattro) elenchi aziendali, uno per ciascuna materia di competenza specifica (civile, giuslavorista, penale e amministrativo-contabile) cui fanno parte i legali muniti dei requisiti individuati nell'avviso pubblicato di cui alla deliberazione n. 24 del 22 gennaio 2021, rettificato con deliberazione n. 165 del 12 marzo 2021, dal quale l'Azienda Sanitaria potrà attingere per la propria difesa;

**CHE** l'Avviso Pubblico di cui sopra costituisce la fonte di regolamentazione dei rapporti tra l'Azienda Sanitaria e i professionisti iscritti agli elenchi di cui sopra;

**CONSIDERATA** la complessità della materia, nonché il contenzioso pregresso, si ritiene opportuno affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda all'Avv. Matilde Mura, professionista specializzata nella materia de quo, considerando, anche, la consequenzialità degli incarichi nei diversi gradi di giudizio;

**ATTESO CHE**, ai sensi dell'Avviso Pubblico di cui sopra, *“al legale incaricato sarà corrisposto un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, in conformità dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia approvato ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (equo compenso)”*;

**ATTESO CHE** l'Avv. Mura, preliminarmente contattato, ha convenuto con la Gestione Liquidatoria dell'ATS Sardegna un compenso conforme alle clausole aziendali, pari a 19.082,37 euro, IVA compresa, ritenuto congruo in quanto stilato sulla base del D.M. n. 55/2014 e computato ai parametri minimi;

**RICHIAMATA** la dichiarazione con la quale il legale ha affermato di non versare in situazione di incompatibilità e/o conflitto d'interesse con l'Azienda;

**RICHIAMATO**, anche, l'autorevole e costante orientamento giurisprudenziale in virtù del quale si ritiene che il patrocinio legale volto a soddisfare l'esigenza di rappresentanza e difesa giudiziale dell'amministrazione cliente, deve essere correttamente inquadrato nell'ambito della fattispecie del contratto d'opera intellettuale, prevista ex art. 2230 e seguenti del Codice Civile, esulando invece dalla disciplina dall'appalto di servizi pubblici;

**ATTESO**, pertanto, **CHE** sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG, ai fini della tracciabilità cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal versamento del contributo ANAC i

contratti relativi a patrocini legali, inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale, volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente, qualora di valore inferiore a € 40.000,00;

**DATO ATTO CHE** gli incarichi di patrocinio legale attribuiti ad un professionista per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, sono inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, sono soggetti, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

**CHE**, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere in merito;

### **PROPONE**

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1. DI CONFERIRE** incarico all'Avv. Matilde Mura, con studio legale in via Ancona n. 3 a Cagliari, di rappresentare e difendere l'Azienda Sanitaria nel ricorso in riassunzione (R.G. 264/2020) promosso dall'Azienda Agricola dei dottori Sanna Luca Maria e Marco S.S. nanti la Corte di Appello di Cagliari;
- 2. DI STABILIRE CHE** l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in 19.082,37 euro, sarà assunto con successivo provvedimento della SC Affari Legali;
- 3. DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;
- 4. DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
- 5. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

**IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI**  
Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

### **DELIBERA**

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**  
**Dott. Enrico Gaia**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 13 /06 /2023 al 28 /06 /2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

---